

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta dell'11 giugno 2003.**

Alemanno, Aprea, Amoruso, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Banti, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Burani Procaccini, Buttiglione, Cicu, Cima, Colucci, Contento, Coronella, de Ghislanzoni Cardoli, De Laurentiis, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Alberta De Simone, Di Luca, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorggetti, Giovanardi, Grimaldi, La Malfa, Malgieri, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Paoletti Tangheroni, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Ramponi, Ricciotti, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Soro, Sospiri, Spini, Stefani, Stucchi, Tabacci, Tassone, Tortoli, Tremonti, Tucci, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 giugno 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

COLASIO: « Modifiche all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, in materia di alta formazione e specializzazione artistica e musicale » (4049);

PISTONE: « Legge quadro per la disciplina dello spettacolo dal vivo » (4050);

AGOSTINI ed altri: « Disposizioni in materia di convenzioni della CONSIP Spa » (4051);

SINISI ed altri: « Modifica all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in materia di trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia » (4052);

LOSURDO ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e alla legge 16 dicembre 1985, n. 752, in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (4053);

FOLENA: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 » (4054);

ALFONSO GIANNI: « Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione a fini pensionistici » (4055).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di deputati
a proposte di legge.**

La proposta di legge GAMBINI ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 6 marzo 1987, n. 89, in materia di rinnovo della licenza di porto d'armi » (99) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Sasso e Cusumano.

La proposta di legge LUCIDI ed altri: « Interventi in favore dei cittadini italiani militari e civili vittime delle persecuzioni

naziste » (2646) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Stramaccioni e Tolotti.

La proposta di legge PECORARO SCANNIO: « Nuove norme per la coltivazione della canapa » (2771) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zanella.

La proposta di legge BRESSA ed altri: « Istituzione del comparto autonomo per le Forze di polizia e le Forze armate » (3372) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Buemi.

La proposta di legge BURANI PROCACCINI: « Concessione di contributi statali per favorire l'ammodernamento delle imprese turistiche » (3640) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Caminiti.

La proposta di legge BUONTEMPO ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza » (3667) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Ricciuti.

La proposta di legge VOLONTÈ ed altri: « Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, concernente le fondazioni di origine bancaria » (3819) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amato, Borriello, Brusco, Burani Procaccini, Camo, Carbonella, Cardiello, Cusumano, D'Agrò, D'Alia, Damiani, De Laurentiis, Dell'Anna, Filippo Drago, Fragalà, Anna Maria Leone, Liotta, Lusetti, Maninetti, Milanese, Misuraca, Moretti, Naro, Luigi Pepe, Mario Pepe, Perlini, Perrotta, Pisicchio, Pittelli, Potenza, Ramponi, Ranieli, Romano, Romoli, Antonio Russo, Santori, Sanza, Tabacci, Tucci e Zeller.

Adesione di deputati ad una proposta di inchiesta parlamentare.

La proposta di inchiesta parlamentare CALZOLAIO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin » (Doc. XXII, n. 13) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Albo-

netti, Azzolini, Bimbi, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Capitelli, Carra, Chianale, Cima, Cordoni, Cusumano, Damiani, Diana, Fanfani, Fragalà, Franci, Fumagalli, Gambini, Gasperoni, Grignaffini, Lettieri, Mantovani, Maran, Paola Mariani, Raffaella Mariani, Martella, Mazzarello, Motta, Olivieri, Pagliarini, Pappaterra, Pisa, Pistelli, Reallacci, Rusconi, Antonio Russo, Tidei, Tolotti, Tucci, Michele Ventura, Vernetti, Vianello e Zunino.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

MAZZUCA: « Disposizioni per assicurare l'uguaglianza tra i sessi nell'accesso alle cariche elettive » (3755) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

MASTELLA ed altri: « Disposizioni per assicurare parità di accesso alle cariche elettive agli uomini e alle donne » (3760) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FONTANINI: « Modifica all'articolo 3 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente l'aggregazione del territorio di una frazione di un comune della provincia di Trento a un comune della provincia di Bolzano » (4006) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NUVOLI: « Istituzione della Regione Sardegna settentrionale » (4028) *Parere delle Commissioni V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

II Commissione (Giustizia):

GIUSEPPE GIANNI: « Norme sul censimento e sulla pubblicazione delle informazioni commerciali e relative all'accesso al credito » (3788) *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), X e XIV;*

CASTELLANI ed altri: « Modifica all'articolo 6 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili » (3872) *Parere delle Commissioni I, VI e VII;*

CAMINITI ed altri: « Modifica all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di applicazione di sanzioni amministrative per violazione del fermo amministrativo » (3874) *Parere delle Commissioni I, VI e IX.*

IX Commissione (Trasporti):

PEZZELLA ed altri: « Disposizioni per la prevenzione dei furti e del riciclaggio di autoveicoli » (3850) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV.*

VI Commissione (Finanze):

ANTONIO PEPE ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di proroga delle agevolazioni tributarie per gli interventi di ristrutturazione edilizia » (3773) *Parere delle Commissioni I, II, V e VIII;*

RUZZANTE E FLUVI: « Modifiche alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, recante norme per l'istituzione e il funzionamento del ruolo nazionale dei periti assicurativi » (3909) *Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

MAZZUCA: « Disposizioni per la tutela dei beni archeologici, numismatici e delle opere d'arte di proprietà privata nel territorio dello Stato » (3869) *Parere delle Commissioni I e II.*

VIII Commissione (Ambiente):

RICCIO: « Disposizioni per la definitiva ultimazione dell'opera di ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984 » (3836) *Parere delle Commissioni I e V.*

XI Commissione (Lavoro):

MILIOTO: « Modifiche alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, in materia di computo dell'indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti » (3803) *Parere delle Commissioni I e V.*

XII Commissione (Affari sociali):

TURCO ed altri: « Istituzione del reddito minimo di inserimento » (3619) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

DUILIO ed altri: « Istituzione della professione sanitaria di ottico-optometrista » (3901) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XIII Commissione (Agricoltura):

COLLÈ: « Disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di origine sulle etichette dei prodotti alimentari » (3842) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze):

LETTIERI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di vigilanza sulle società "Patrimonio dello Stato Spa" e "Infrastrutture Spa" » (4047) *Parere delle Commissioni I, VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).*

Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura):

MAZZOCCHI ed altri; « Istituzione del sistema obbligatorio di tracciabilità di filiera dei prodotti » (3949) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 9 giugno 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, come sostituito dall'articolo 7 della legge 11 aprile 2000, n. 83, copia di una ordinanza, emessa dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 28 aprile 2003, concernente il differimento ad altra data dello sciopero, proclamato il 5 maggio 2003, dai dipendenti delle compagnie di trasporto aereo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettera in data 6 giugno 2003, ha trasmesso un documento, approvato dall'Assemblea del CNEL nella riunione del 5 giugno 2003, riguardante il Trattato costituzionale della nuova Europa e le iniziative politiche che si richiedono per il prossimo semestre di Presidenza italiana.

Questo documento sarà trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 2003, N. 105, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LE UNIVERSITÀ E GLI ENTI DI RICERCA (3971)

(A.C. 3971 - Sezione 1)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti in oggetto:

considerato che l'emendamento 1.25 della Commissione risulta sostanzialmente identico ad una delle condizioni formulate nel parere espresso dal Comitato permanente per i pareri nella seduta del 10 giugno 2003;

preso atto dei chiarimenti resi dal Governo secondo cui;

l'emendamento 1-bis.6 della Commissione assicura la neutralità finanziaria dell'istituzione dell'anagrafe degli studenti, posto che le funzioni di tale anagrafe possono essere svolte dalla banca dati tenuta ai sensi della normativa vigente dal CINECA:

gli emendamenti 3.3 Garagnani, 3.7 Delmastro Delle Vedove e 3.10 del Governo non comportano oneri netti per la finanza pubblica in quanto le maggiori spese derivanti dallo svolgimento della sessione straordinaria di esami per l'iscrizione alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi sono integralmente compensate dalle maggiori entrate derivanti dalla tassa erariale di iscrizione e da un apposito contributo versato dai candidati;

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 1.25 e 1-bis.6 della Commissione, 3.3 Garagnani, 3.7 Delmastro Delle Vedove e 3.10 del Governo.

Si intende conseguentemente revocato il parere reso sugli emendamenti 3,3 Garagnani, 3.7 Delmastro Delle Vedove e 3.10 del Governo nel corso della seduta del Comitato permanente per i pareri svoltasi in data 10 giugno 2003, nonché per la parte con la quale si poneva quale condizione la soppressione dell'articolo 1-bis del testo approvato dalla VII Commissione.

(A.C. 3971 - Sezione 2)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO**

ARTICOLO 1.

(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).

1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti

stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di « Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti » e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:

a) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;

b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

d) finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota percentuale delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.

3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonché quelle già assegnate per le stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

(Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca).

1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.

2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:

« 13-*bis*. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve

le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono altresì consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università».

ARTICOLO 3.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2003, una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1° novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

ARTICOLO 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3971 – Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « indifferibile esigenza » sono inserite le seguenti: « di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, » e le parole: « per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2003 »;

al comma 1, lettera c), le parole: « , in determinate aree scientifico-disciplinari, » sono soppresse;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera c) »;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 10-bis ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis. — (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università). — 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:

a) valutare efficacia ed efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;

b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;

c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e dei fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;

d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali;

e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;

f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, alla Anagrafe nazionale di cui al comma 1 ».

All'articolo 2:

al comma 2, il capoverso « 13-bis. » è sostituito dal seguente:

« 13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coor-

dinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università ».

All'articolo 3:

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e norme in materia di abilitazione professionale »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni d'esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ».

Il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali ».

(A.C. 3971-A – Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

(Iniziativa per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).

Al comma 1, alinea, dopo le parole: legge 19 ottobre 1999, n. 370, aggiungere le seguenti: per l'anno 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e, a decorrere l'anno 2003,

1. 1. Bimbi.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « Fondo per aggiungere le seguenti: l'incattivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, per.

1. 9. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: , comma 4-bis, fino alla fine dell'alinea con le seguenti: della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

1. 2. Bimbi, Colasio.

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

0a) incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, con particolare riferimento alle attività di programmazione e organizzazione dei corsi di studio e dei relativi servizi didattici;

1. 10. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: laurea specialistica aggiungere le seguenti: , delle scuole di specializzazione per le professioni forensi, delle scuole di specializzazione per gli insegnanti della scuola secondaria (SISS).

1. 11. Martella, Grignaffini, Tocci.

(Approvato)

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , in relazione a progetti di miglioramento della didattica predisposti e realizzati da gruppi di docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica.

1. 3. Colasio, Bimbi.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: collaborazione interuniversitaria, aggiungere le seguenti: tra cui quelli.

1. 4. Bimbi.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , sia nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica che nelle scienze umane e sociali.

1. 5. Bimbi, Colasio.

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , promuovendo iniziative specifiche volte al riequilibrio di genere nelle discipline scientifiche.

1. 6. Bimbi, Grignaffini, Colasio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i fini di cui al comma 1, lettera 0a), il decreto di riparto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2003 assegna a ciascuna università una somma pari alla media delle risorse effettivamente utilizzate per l'incentivazione didattica dell'impegno dei professori e dei ricercatori per il triennio 2000-2002.

1. 12. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 4, sostituire le parole da: Le eventuali economie fino a: presente decreto con le seguenti: Le risorse acquisite dalle università per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000, 2001 e 2002 non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto ed iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

1. 25. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 4, sostituire le parole: utilizzate per assicurare un adeguato livello di

servizi agli studenti *con le seguenti*: ripartite dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la CRUI e il CNSU, a favore di quegli atenei che per gli stessi anni hanno utilizzato tali fondi, e sono destinate per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comunque per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti nell'ambito del miglioramento quantitativo e qualitativo dell'offerta didattica.

1. 7. Bimbi, Colasio.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , nell'ambito del miglioramento qualitativo dell'offerta didattica.

1. 8. Bimbi, Colasio.

ART. 1-bis.

(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università).

Sopprimerlo.

1-bis. 5. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: è istituita aggiungere le seguenti: , entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-bis. 1. Martella, Grignaffini, Tocci.

(Approvato)

Al comma 1, dopo le parole: ordinarie risorse di bilancio aggiungere le seguenti: , e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

1-bis. 6. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , nonché le diverse tipologie di studenti in ragione del loro impegno temporale negli studi.

1-bis. 2. Martella, Grignaffini, Tocci.

(Approvato)

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'offerta formativa del sistema nazionale con le seguenti: dei corsi di studio.

1-bis. 3. Martella, Grignaffini, Tocci.

Al comma 2, dopo le parole: con propri decreti aggiungere le seguenti: , da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

1-bis. 4. Martella, Grignaffini, Tocci.

(Approvato)

ART. 2.

(Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca).

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: sicurezza del lavoro, aggiungere le seguenti: gli IRCCS (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico),

2. 1. Labate, Battaglia, Martella, Parodi, Bornacin, Pinotti.

(Approvato)

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: con le imprese con le seguenti: e convenzioni con imprese e con enti pubblici e privati.

2. 2. Martella, Grignaffini, Tocci, Pistone.

Al comma 2, capoverso, dopo le parole: con le imprese aggiungere le seguenti: op-

pure su fondi propri delle università e degli enti, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. 3. Tocci, Martella, Grignaffini, Pistone.

ART. 3.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e norme in materia di abilitazione professionale).

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2003 aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

3. 15. (Da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento)

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista con le seguenti: l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi, nonché per l'abilitazione alla professione di farmacista, quest'ultima parte.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti dalla sezione B dell'articolo 53, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-ter* spettano

rispettivamente i titoli professionali di « perito in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « perito in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e nella lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 51 dello stesso decreto.

1-quinquies. L'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dal seguente:

« 2. Le attività professionali che formano oggetto della professione di perito in tecniche psicologiche sono così ripartite:

a) per il settore »tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore «tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore. ».

1-*sexies*. L'articolo 53, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è sostituito dai seguenti:

« 4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione, l'esame di Stato è articolato nelle seguenti prove:

a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;

b) una prova pratica in materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.

5. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova pratica. In tal caso la prova orale prevista può includere la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento su individui ovvero in strutture complesse ».

3. 1. Lo Presti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista con le seguenti: l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi, nonché per l'abilitazione alla professione di farmacista, quest'ultima parte.

3. 6. Antonio Pepe, Angela Napoli.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*ter*. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai

settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma *1-ter* spettano rispettivamente i titoli professionali di « dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi *1-ter* e *1-quater* sono così individuate:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine psicologica;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;

b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità:

1) partecipazione all'*équipe* multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell'ambiente;

2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con disabilità pratiche, con *deficit* neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;

3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio, a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;

4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni

e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;

7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagini psicologiche;

8) attività didattica nell'ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.

1-sexies. Il comma 2, dell'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, è abrogato.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e per l'accesso alla sezione B dell'albo degli psicologi, nonché altre norme in materia di abilitazione professionale.

***3. 3.** (*Testo modificato nel corso della seduta*). Garagnani.

(Approvato)

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché una sessione straordinaria di esami di Stato per l'accesso alla sezione B dell'albo professionale dell'ordine degli psicologi.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l'accesso ai settori previsti nella sezione B dell'albo professionale degli psicologi dall'articolo 53, comma 3, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:

a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;

b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.

1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma *1-ter* spettano rispettivamente i titoli professionali di « dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro » e di « dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità », in luogo del titolo di « psicologo *iunior* » previsto dall'articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi *1-ter* e *1-quater* sono così individuate:

a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:

1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello *stress* e la qualità della vita;

2) applicazione di protocolli per l'orientamento professionale, per l'analisi dei bisogni formativi, per la selezione e valorizzazione delle risorse umane;

3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell'interazione fra individui e specifici contesti di attività;

4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;

5) utilizzo di *test* e di altri strumenti standardizzati per l'analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell'interazione sociale, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;

6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;